



21442-22

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Massimo Ricciarelli -Presidente-

Sent. Sez. 530/2022

Emilia Anna Giordano - Relatore -

C.C. 11/5/2022

Rosati Martino

R.G.N. 10607/2022

Tripiccione Debora

Pietro Silvestri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Lattanzi Maria Francesca, nata a Ripatransone il 19/12/1970

avverso l'ordinanza dell'8/3/2022 del Tribunale di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

letta la memoria dei difensori della ricorrente, avvocato Giulio Abbate e avvocato Paolo Carnevali, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Ancona ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza del 16 febbraio 2022 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona aveva applicato a Maria Francesca Lattanzi la misura del cautelare degli arresti domiciliari per i reati di corruzione e falso ideologico, contestati in concorso con Luchetti Emanuele ed altre persone. L'indagata è stata ritenuta coinvolta nel giro allestito dal Luchetti, nella qualità di incaricato di

pubblico servizio in quanto infermiere professionale addetto alla effettuazione di vaccinazioni presso l'HUB vaccinale di Ancona, quale intermediaria per il procacciamento di clienti del Luchetti che riceveva somme di denaro dell'importo pari o superiori ad euro 300 quale corrispettivo per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nel simulare l'inoculazione del siero vaccinale COVID-19 al fine di conseguire il documento di avvenuta vaccinazione destinato all'inserimento nella piattaforma nazionale del ministero della Sanità.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, Maria Teresa Lattanzi contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per vizio di motivazione e vizio di violazione di legge. In particolare, premesso che la ricorrente era stata raggiunta dalla misura dell'obbligo di dimora con permanenza notturna e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, perché beneficiaria della procedura di finta inoculazione del vaccino, il difensore deduce che le conversazioni intercettate e poste a base della misura odierna sono le stesse già contestate con l'ordinanza del 7 gennaio 2022 e che non ha fondamento la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui si sostiene che è intervenuto un mutamento del quadro cautelare per cui la ricorrente si è trasformata in correa del Luchetti, venendo coinvolta nel procacciamento di clienti delle procedure di finta inoculazione del vaccino. Le conversazioni intercettate, infatti, non ne documentano l'ingerimento in operazioni economiche di dare/avere. Da qui la violazione del divieto di *bis in idem* cautelare e della disposizione di cui all'art. 649 cod. proc. pen.. Con il secondo motivo denuncia cumulativi vizi di motivazione per la ritenuta sussistenza di concrete e attuali esigenze cautelari perché l'ordinanza non spiega come l'indagata, già sottoposta a misura che le imponeva la permanenza notturna in casa e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, avrebbe potuto reiterare il reato. La motivazione del Tribunale non è ritagliata sulla persona e sulle qualità personali dell'indagata e si traduce nel richiamo a formule apparenti e stereotipate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, all'esito alla verifica delle allegazioni difensive, imposte dalla natura processuale del vizio denunciato, deve essere rigettato perché proposto per motivi infondati.

Il principio di *ne bis in idem* processuale, allegato dalla ricorrente, vieta, come noto, l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato. La nozione di *bis in idem* è stata oggetto di precisazioni con la sentenza n. 200 del

21/07/2016 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. Con chiarezza si è affermato che il divieto di *bis in idem* "preclude non il *simultaneus processus* per distinti reati commessi con il medesimo fatto, ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo". Il principio ha trovato una sua dimensione applicativa, anche se declinata in riferimento al tema dell'annullamento del provvedimento impositivo, che non può essere riadottato - per lo stesso fatto e contro la medesima persona - a meno che non vi siano nuove emergenze (cfr. Sez. 5, n. 4937 del 25/11/2021, dep. 2022, Cavatorta, Rv. 282776) anche alla materia cautelare.

Da tale perimetro esula, ovviamente, l'aggravamento della misura per ragioni connesse alla modifica delle esigenze cautelari.

Le cennate precisazioni della Corte Costituzionale e della giurisprudenza di legittimità non incidono sui criteri, anche normativi, di individuazione del *fatto storico* nella sua dimensione storico-naturalistica che deve essere ricostruita in relazione sia al concreto oggetto del fatto oggetto di *giudicato* che a quello recato dalla nuova contestazione, sulla base degli elementi costitutivi del reato (condotta, evento e nesso causale), senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato.

Tanto premesso, rileva il Collegio che il *fatto storico* oggetto del presente procedimento cautelare è diverso da quello che aveva costituito oggetto dell'ordinanza che aveva raggiunto la Lattanzi il 7 gennaio 2022.

La posizione della Lattanzi è stata esaminata alle pagg. 277/282 e ss. dell'ordinanza genetica che *ingloba* il primo titolo cautelare e nel quale l'indagata veniva precisamente individuata come coinvolta nel delitto di cui all'art. 321 cod. pen. (cfr. pag. 144) perché destinataria (in data 8 dicembre 2021) della "finta" inoculazione del vaccino apparentemente somministrato dal coindagato Emanuele Luchetti consentendole, così, di usufruire della certificazione di vaccinazione divenuta utile o necessaria per l'espletamento di determinate attività economiche o sociali.

Nell'ordinanza del 16 febbraio 2022 la ricorrente, sulla scorta del contenuto delle conversazioni intercettate a partire dal 18 dicembre 2021 fino al 6 gennaio 2022, è stata, invece, individuata come legale rappresentante della società che si occupava della gestione dello stabilimento balneare "Leone" presso cui confluivano numerose persone (l'ordinanza ne ha individuato ben 11) interessate alla finta vaccinazione e il giudice per le indagini preliminari ne descrive con precisione le

attività svolte perché l'indagata si occupava di ricevere gli interessati affidandoli o al coindagato Daniele Micozzi o accompagnandoli, lei stessa, ad Ancona per la finta somministrazione (avvenuta l'8 gennaio 2022).

Al di là della medesimezza del titolo di reato (in entrambe le ordinanze sono contestati i delitti di corruzione e falso), l'analisi della condotta ascritta all'indagata ne rivela la diversità del fatto storico oggetto di addebito costituito, nell'ordinanza del febbraio 2022, dall'essersi ingerita, con il ruolo di procacciatrice di clienti anche coordinandosi con Daniele Micozzi, nelle illecite attività che facevano capo al Luchetti rispetto al fatto storico della finta inoculazione del vaccino che l'aveva personalmente interessata il precedente 8 dicembre. E correttamente i giudici di merito, disattendendo le contestazioni difensive sul punto, hanno evidenziato che, a fronte della certa retribuzione corrisposta al Luchetti dai "finti" pazienti e dell'ingerimento nella procedura, coordinandosi con il Luchetti, incontrato direttamente il 6 gennaio 2022, è irrilevante che l'indagata non abbia conseguito un diretto profitto o vantaggio poiché è configurabile il concorso eventuale nel delitto di corruzione, reato a concorso necessario ed a struttura bilaterale, sia nel caso in cui il contributo del terzo si realizza nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari, sia nell'ipotesi in cui si risolve in un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari (Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Modigliani, Rv. 264124).

3. Così inquadrata dal giudice della cautela la condotta della ricorrente - destinataria di una più blanda misura con riferimento alla personale vicenda di finta somministrazione del vaccino - non appaiono fondati i rilievi difensivi sulla carenza e, comunque, vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di esigenze cautelari e adeguatezza della misura poiché non si è in presenza di un mero aggravamento delle esigenze cautelari rispetto alla vicenda che aveva personalmente interessato l'indagata, secondo la prospettazione difensiva, ma della necessità di valutare il pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere, rispetto a condotte che, sia pure in forma rudimentale, sono state strutturate e reiterate nel tempo allestendo contatti ~~con~~ sia con Luchetti che con Daniele Micozzi, indicato come uno tra i più tra gli intermediari che si occupavano del reperimento dei clienti del Luchetti. Da qui il ritenuto maggior spessore del concreto e attuale pericolo di reiterazione di condotte delittuose contro la pubblica amministrazione valutato dal Tribunale alla stregua della situazione di pandemia ancora in atto e degli obblighi e restrizioni imposti nell'interesse pubblico e rispetto al quale si rivelava inadeguata la misura applicata all'indagata con l'ordinanza dell'8 gennaio 2022 che limitava sì la libertà di movimento dell'indagata - con

l'obbligo di dimora con permanenza notturna e con quello di presentazione alla polizia giudiziaria - ma non le impediva i collegamenti con le persone interessate alla finta somministrazione del vaccino e con Daniele Micozzi nel cui giro era inserita, tanto più che, secondo l'ordinanza impugnata, l'indagata non aveva mostrato una presa di distanza dall'ambiente in cui le condotte erano maturate.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11/5/2022

Il Consigliere relatore
Emilia Anna Giordano

Il Presidente
Massimo Ricciarelli

